



POLITECNICO DI BARI

D. R. n. 121

IL RETTORE

Sedute di laurea a far tempo dal mese di febbraio 2022

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO il D.R. n. 204 del 13.03.2021, con il quale sono state definite misure di sicurezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- VISTO il Protocollo "Fase Emergenza Covid-19" del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020;
- VISTO il documento "Indicazioni per la gestione degli aspetti di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali nella didattica dell'a.a. 2020/2021" del 27/11/2020;
- VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "*nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza*";
- VISTO l'art. 1 comma 2 del D.L. n. 111 del 2021, ai sensi del quale, per consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, "*fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:*
- a) *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione (...) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; a-bis) (...);*
 - b) *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
 - c) *è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;*
- VISTO l'art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. Green Pass base):
- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
 - b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, ovvero
 - c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, ovvero

- d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

VISTO l'art. 9-ter, comma 1 del D.L. 52/2021, secondo il quale *“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale ... universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”* di cui all'art. 9, comma 2” (Green Pass base);

VISTO l'art. 6 del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, in base al quale, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni servizi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass rafforzato), vale a dire, ai soggetti in possesso delle certificazioni attestanti esclusivamente:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
- b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con eventuale somministrazione del vaccino secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 221 del 25/12/2021, il quale prevede che *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;

VISTO il D.L. 229 del 30/12/2021;

VISTA la nota del Ministro della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021;

VISTO il D.R. 1110 del 6/12/2021;

VISTO il D.R. n. 6 del 6/1/2022;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 469 del 12/01/2022;

RITENUTO necessario fornire al personale ed agli studenti indicazioni sulle misure organizzative per lo svolgimento delle sedute di laurea a partire dal corrente mese;

SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

Art. 1

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la modalità ordinaria di svolgimento degli esami di laurea è quella in presenza, secondo le indicazioni riportate nel documento *“Modalità di svolgimento delle sedute di laurea a far tempo dal 1° febbraio 2022”*, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Possono partecipare alle sedute di laurea con modalità a distanza esclusivamente gli studenti:

- a) fragili, poiché affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere sconsigliate;

- b) sottoposti a misure di quarantena con provvedimento dell'autorità sanitaria o ad isolamento fiduciario;
- c) internazionali ove, per limitazioni della mobilità, siano impossibilitati a garantire la presenza.

Art. 3

Resta confermato, per gli utenti esterni che intendano accedere agli spazi universitari per assistere alle sedute di laurea, l'obbligo di possedere ed esibire il green pass rafforzato.

Art. 4

Sono fatte salve le disposizioni relative allo svolgimento delle prove di esame, come disciplinate dall'art. 6 del D.R. n. 6 del 6 gennaio 2022.

Art. 5

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sarà sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nella loro prossima adunanza per la ratifica. Le relative disposizioni saranno efficaci fino a nuovo provvedimento.

Bari, 02/02/2022

II RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino